



STATUTO

approvato dall'Assemblea straordinaria del 12 dicembre 2002

modificato per referendum 8 marzo 2006

INDICE

Titolo I - Il sistema della rappresentanza dell'industria

Art. 1 – Confindustria	pag.4
Art. 2 – Le componenti del sistema della rappresentanza	pag.4
Art. 3 – Scopi della Confederazione	pag.4

Titolo II - Le Associazioni costituenti e le altre componenti del sistema

Art. 4 – Soci di Confindustria e imprese aderenti al sistema	pag.6
Art. 5 – Soci effettivi, requisiti di appartenenza	pag.6
Art. 6 – Inquadramento delle imprese	pag.8
Art. 7 – Ruoli e prestazioni	pag.8
Art. 8 – Ammissione. Durata del rapporto associativo	pag.9
Art. 9 – Confindustrie regionali	pag.10
Art. 10 – Rappresentanza di categoria	pag.11
Art. 11 – Diritti e obblighi	pag.12
Art. 12 – Assetto contributivo del sistema	pag.12
Art. 13 - Contributo confederale	pag.13
Art. 14 – Sanzioni	pag.13
Art. 15 – Cessazione della condizione di socio	pag.14

Titolo III – L'organizzazione della Confederazione

Art. 16 – Elencazione degli organi	pag.15
Art. 17 – L'Assemblea	pag.15
Art. 18 – Riunioni dell'Assemblea	pag.16
Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea	pag.16
Art. 20 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	pag.16
Art. 21 – Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	pag.17
Art. 22 – Attribuzioni dell'Assemblea	pag.17
Art. 23 – Giunta	pag.17
Art. 24 – Durata della Giunta	pag.18
Art. 25 – Riunioni della Giunta	pag.19
Art. 26 – Deliberazioni della Giunta	pag.19
Art. 27 – Attribuzioni della Giunta	pag.20
Art. 28 – Consiglio direttivo	pag.20
Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio direttivo	pag.22
Art. 30 – Presidente	pag.22
Art. 31 – Vice Presidenti	pag.23
Art. 32 – Comitato di Presidenza	pag.24
Art. 33 – Comitati tecnici	pag.24
Art. 34 – Commissione di designazione	pag.25
Art. 35 – Consulta dei Presidenti	pag.25
Art. 36 – Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali	pag.26
Art. 37 – Centro Studi	pag.26
Art. 38 – Direttore Generale	pag.27
Art. 39 – Consiglio Centrale e Comitato di Presidenza per la Piccola industria	pag.27
Art. 40 – Commissione nazionale e Comitato centrale per il Mezzogiorno	pag.28
Art. 41 – Consiglio nazionale e Consiglio centrale dei Giovani imprenditori dell'industria	pag.29
Art. 42 – Probiviri	pag.30
Art. 43 – Collegio dei revisori contabili	pag.32
Art. 44 – Disposizioni generali sulle cariche	pag.32

Titolo IV – Il fondo comune, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo

Art. 45 – Fondo comune pag.33

Art. 46 – Bilancio preventivo pag.33

Art. 47 – Bilancio consuntivo pag.33

Titolo V – Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Confederazione

Art. 48 – Modifiche statutarie pag.34

Art. 49 – Scioglimento della Confederazione pag.34

Norme transitorie e di attuazione pag.35

TITOLO I - IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DELL'INDUSTRIA

Art. 1 – Confindustria

E' costituita con sede in Roma la Confederazione generale dell'industria italiana, in forma abbreviata Confindustria.

Art. 2 – Le componenti del sistema della rappresentanza

La Confindustria, insieme alle Associazioni territoriali, alle Associazioni nazionali di categoria, alle Confindustrie regionali ed alle Federazioni nazionali di settore, costituisce il sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale e che condividono i valori del mercato e della concorrenza nei quali si riconoscono.

Le imprese associate finanziano Confindustria e le altre componenti del sistema alle quali partecipano direttamente o indirettamente, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Le imprese associate hanno il diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dal complesso delle componenti del sistema, a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e per tutti gli interessi rappresentati.

Art. 3 – Scopi della Confederazione

Nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, la Confederazione ha per scopi:

- a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore della produzione di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea – e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- d) di svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le seguenti funzioni:

1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o internazionale;
promuovere l'adozione delle politiche economiche e industriali e processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto competitivo al sistema produttivo nazionale;
nell'ambito di tali iniziative, organizzare Assise generali delle imprese aderenti al sistema, nel corso delle quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;
2. tutelare le attività delle imprese aderenti al sistema sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema, sia in sede nazionale che comunitaria, e all'ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;
4. provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle imprese.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, la Confederazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- istituisce un Registro delle imprese associate, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascuna impresa al sistema e il suo inquadramento in esso;
- assicura una rappresentanza unitaria e coordinata del sistema presso l'Unione Europea, con obiettivi di sviluppo di sinergie e di ottimizzazione nelle attività esterne;
- può aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi;
- realizza una scuola di sistema;
- può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
- può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti.

La Confederazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al Codice etico e alla Carta dei valori associativi.

TITOLO II - LE ASSOCIAZIONI COSTITUENTI E LE ALTRE COMPONENTI DEL SISTEMA

Art. 4 – Soci di Confindustria e imprese aderenti al sistema

Sono soci effettivi e diretti di Confindustria le Associazioni territoriali, le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore composte da Associazioni non direttamente aderenti a Confindustria.

Le Associazioni territoriali inquadrano come soci effettivi le imprese di cui all'art. 2, operanti in un determinato ambito territoriale, quale che sia l'attività svolta.

Le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore di cui al I comma inquadrano, con ambito di competenza su tutto il territorio nazionale e come soci effettivi, le imprese di cui all'art. 2, ma che esercitano attività omogenee.

Tra i soci effettivi delle organizzazioni di cui ai precedenti commi rientrano anche le imprese che operano nell'ambito di settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte.

Al complesso delle imprese di cui al precedente comma, che abbiano aderito al sistema confederale dopo l'entrata in vigore del presente statuto, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione cui aderiscono.

Alla Confederazione possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati e secondo i criteri previsti dallo specifico regolamento, associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese, enti e altre istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici non riconducibili ad un determinato settore produttivo, ma che siano caratterizzati da elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi.

Possono essere soci aggregati di Confindustria anche le Associazioni eventualmente costituite da imprese italiane localizzate all'estero.

E' facoltà dei soci effettivi di Confindustria prevedere l'adesione di soci aggregati, con gli stessi elementi di cui ai precedenti commi, purché non ne risultino snaturate le caratteristiche di rappresentanza istituzionale dell'Associazione.

I contenuti del rapporto associativo delle imprese aderenti al sistema ed i diritti ed i doveri che ne discendono sono disciplinati dall'apposito regolamento confederale.

Art. 5 – Soci effettivi, requisiti di appartenenza

Per aderire alla Confederazione i soci effettivi debbono prevedere nei loro statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 3 e l'impegno a perseguirli con indipendenza e autonomia, nel rispetto delle norme e dei principi organizzativi generali;

- adozione del Codice etico e della Carta dei valori associativi;
- ambiti organizzativi, territoriali e merceologici, definiti rispetto a quelli delle altre Associazioni e significativamente rappresentativi dell'universo associabile;
- impegno ad assicurare prestazioni specifiche e diversificate in base al riparto delle competenze previsto dall'apposito regolamento confederale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7;
- struttura degli organi direttivi ed adozione di meccanismi di formazione e di funzionamento coerenti con quelli previsti dall'apposito regolamento confederale;
- adozione di un bilancio-tipo con relativo piano dei conti, secondo lo schema predisposto da Confindustria e obbligo di revisione contabile del bilancio annuale, come da apposito regolamento confederale;
- elezione del Presidente con procedure conformi a quelle previste per l'elezione del Presidente di Confindustria;
- ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni associato presente;
- istituzione dei Probiviri con compiti e attribuzioni analoghe e raccordate con quelle previste per i Probiviri confederali;
- istituzione del Collegio dei Revisori contabili composto secondo i criteri di cui all'art. 43;
- adozione del logo Confindustria nella denominazione dell'Associazione;
- modalità di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti dall'apposito regolamento confederale, ispirate agli obiettivi di cui al successivo art. 6;
- sistemi elettivi idonei a dare adeguata rappresentanza alle imprese di vario tipo e dimensione e tali da assicurare una ragionevole rotazione nelle cariche;
- adozione necessaria e inderogabile dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti l'elezione degli organi associativi;
- inammissibilità della contemporanea iscrizione delle imprese associate ad altre Associazioni costituite per analoghi scopi ed aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria;
- modifiche statutarie adottate con maggioranza qualificata.

Le Associazioni sono impegnate a trasmettere puntualmente a Confindustria i loro bilanci consuntivi nonché tutti i dati conoscitivi necessari alla costituzione e all'aggiornamento del Registro delle imprese associate di cui all'art. 3.

Articolo 6 – Inquadramento delle imprese

Le imprese di cui all'art. 2, in base alla localizzazione e/o alle attività svolte, possono appartenere al sistema confederale attraverso l'Associazione territoriale, la Federazione nazionale di cui all'art. 4, I comma, o l'Associazione nazionale di categoria competenti all'inquadramento ovvero realizzando la contemporanea adesione ai due tipi di rappresentanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 sulla parità dell'onere del finanziamento di Confindustria.

Confindustria e tutte le componenti del sistema perseguono l'obiettivo del completo inquadramento, quale requisito per la coesione ed il consolidamento rappresentativo del sistema stesso e quale condizione per assicurare piena equità negli obblighi associativi delle imprese.

Per raggiungere questo obiettivo spetta a Confindustria predisporre, con apposito regolamento, modelli-tipo diversificati di convenzioni organizzative di completo inquadramento, con previsione dei contenuti del rapporto associativo e dei relativi diritti e doveri delle imprese, nonché proporre e promuovere le singole convenzioni presso le Associazioni interessate.

Per tutte le imprese che realizzino singolarmente il completo inquadramento dopo l'entrata in vigore del presente statuto, tutte le delibere contributive annuali di Confindustria e delle altre componenti del sistema, devono prevedere agevolazioni sugli importi rispettivamente dovuti, per un periodo almeno triennale e nelle misure previste dal regolamento di cui al precedente comma.

Per le Associazioni che avranno sottoscritto un numero significativo di convenzioni, accrescendo il proprio grado di completo inquadramento e realizzando significativi risultati di sviluppo associativo, la delibera di cui all'art. 13 deve prevedere meccanismi premianti, con il riconoscimento di abbattimenti contributivi verso Confindustria.

Spetta all'apposito regolamento confederale definire i parametri di valutazione dell'accrescimento del grado di completo inquadramento e dei risultati di sviluppo associativo e le relative incidenze sul sistema incentivante di cui al precedente comma.

Il completo inquadramento dell'impresa rappresentata costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla carica di componente degli organi direttivi di Confindustria e dell'organo ristretto delle organizzazioni confederate.

Articolo 7 – Ruoli e prestazioni

Le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate per realizzare gli scopi del sistema sono disciplinate attribuendo a ciascuna componente il ruolo organizzativo di competenza e la funzione di coordinamento dai quali derivano le relative prestazioni istituzionali.

Il ruolo organizzativo di competenza è definito applicando il criterio dell'interlocutore istituzionale esterno in forza del quale la componente presente a quel livello decisionale ha il diritto-dovere di assicurare alle imprese le relative prestazioni di rappresentanza e di servizio, fatte salve ipotesi specifiche e particolari espressamente previste nell'apposito regolamento.

La funzione di coordinamento è attribuita a tutte le componenti del sistema per prestazioni ed attività per le quali è necessario il concorso di più componenti nell'elaborare le posizioni di rappresentanza e tutela esterna.

Spetta allo specifico regolamento confederale definire lo schema operativo delle prestazioni di competenza di ciascuna componente ed individuare gli ambiti di coordinamento necessario.

Il Collegio dei Probiviri verifica periodicamente il rispetto dello schema operativo di cui al comma precedente e propone alla Giunta, in caso di accertata violazione, l'adozione delle sanzioni di cui al successivo art. 14.

Le Associazioni territoriali e le Associazioni nazionali di categoria, le quali non siano in grado singolarmente di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza, realizzano adeguate forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Analoghe forme possono essere realizzate tra le Confindustrie regionali di cui all'art. 9.

La Confederazione promuove e verifica tali soluzioni.

Art. 8 – Ammissione. Durata del rapporto associativo

L'Associazione territoriale o nazionale di categoria che chiede di essere ammessa alla Confederazione in qualità di socio effettivo deve allegare alla domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi prescritti per l'inserimento delle imprese nel Registro di cui all'art. 3.

L'Associazione aderente notifica via via alla Confederazione le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.

Il Comitato tecnico per i problemi organizzativi provvede all'istruttoria della domanda di ammissione e propone alla Giunta la relativa decisione.

Spetta alla Giunta verificare che non vengano a determinarsi segmentazioni nella rappresentanza, con riferimento ad aree territoriali e/o settori merceologici già rappresentati all'interno del sistema confederale.

La Giunta deve inoltre verificare le finalità associative nonché l'idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, dell'Associazione richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza all'interno del sistema confederale.

Avverso l'accoglimento della domanda, i soci effettivi hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri, i quali possono chiedere alla Giunta il riesame della delibera.

In sede di ricorso può essere richiesto al Collegio dei Probiviri di dichiarare, in attesa del giudizio definitivo, la immediata sospensione della delibera di accoglimento della domanda di adesione. Nella richiesta vanno evidenziati i pregiudizi imminenti e irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema organizzativo.

Il Collegio accoglie o respinge tale richiesta con provvedimento provvisorio motivato.

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 48.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo.

Articolo 9 – Confindustrie regionali

Le Associazioni territoriali di ogni regione costituiscono necessariamente la Confindustria regionale della quale sono tenute a garantire l'adeguato finanziamento secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

Alla Confindustria regionale spettano la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione nonché le relative attività di informazione destinate a tutte le altre componenti del sistema.

Per le attività di consulenza ed assistenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'VIII comma del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento generale, ciascuna Confindustria regionale può assumere l'assetto organizzativo e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche dell'area territoriale di riferimento, tenendo anche conto dei distretti industriali in essa eventualmente esistenti.

Gli statuti delle Confindustrie regionali sono sottoposti all'approvazione della Giunta confederale che ne verifica l'adeguatezza delle soluzioni adottate per garantire efficacia della rappresentanza, efficienza delle attività destinate alle imprese, sviluppo di sinergie tra le componenti regionali, economicità complessiva e ottimizzazione delle risorse impiegate.

Sono organi delle Confindustrie regionali la Giunta ed il Consiglio le cui attribuzioni e modalità di formazione e funzionamento sono disciplinate dalle linee guida dell'apposito regolamento confederale.

La Giunta regionale è l'organo destinato a garantire la più ampia ed adeguata rappresentanza politica di tutte le componenti della Confindustria regionale mentre spetta al Consiglio la conduzione politico-operativa della stessa, con incidenza ponderale rapportata all'onere contributivo sostenuto.

Per garantire la necessaria integrazione tra le Confindustrie regionali ed il sistema della rappresentanza di categoria di cui al successivo art. 10, nonché il relativo, più adeguato finanziamento, le Federazioni nazionali di settore o le Associazioni nazionali di categoria eventualmente non aderenti ad una Federazione sono reciprocamente impegnate a concludere convenzioni di inquadramento collettivo con le Associazioni territoriali della regione ovvero a definire contratti di servizio organizzativo di informativa, assistenza e consulenza con le singole Confindustrie regionali, secondo modelli-tipo predisposti da Confindustria.

Per l'attuazione operativa di quanto previsto dal precedente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'apposito regolamento.

Le rappresentanze di categoria che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, già dispongono di articolazioni territoriali, con competenze particolari e profili associativi propri, definiscono specifici accordi di collegamento organizzativo per realizzare il necessario coordinamento della rappresentanza con le singole Confindustrie regionali, concordando adeguate modalità di partecipazione alla vita associativa ed al finanziamento delle stesse.

Per contribuire al miglior funzionamento delle Confindustrie regionali su tutto il territorio nazionale, viene istituito un Fondo regionale di sistema che sarà costituito da una aliquota delle entrate contributive del bilancio confederale in misura non inferiore al 2% e non superiore al 5%, determinata ogni anno dall'Assemblea in sede di delibera contributiva. Gli interventi del Fondo saranno determinati dal Consiglio direttivo, sulla base di un apposito regolamento e dovranno contribuire, nelle aree industrialmente più deboli, a consentire una soglia minima di risorse per ciascuna Confindustria ed eventualmente a sostenere iniziative particolarmente rilevanti sul territorio.

Art. 10 – Rappresentanza di categoria

La rappresentanza di categoria del sistema è articolata su Associazioni nazionali di categoria e Federazioni nazionali di settore.

Le singole Federazioni nazionali di settore sono necessariamente costituite dalle Associazioni nazionali di categoria che siano affini per interessi e/o problemi economici, tecnico-produttivi, sindacali e del lavoro, di mercato e promozionali.

La costituzione di una Federazione è approvata dalla Giunta confederale che provvede al formale riconoscimento.

La stessa Giunta può riconoscere come Federazioni di settore singole Associazioni nazionali di categoria composte, a loro volta, da Associazioni non direttamente aderenti a Confindustria: queste ultime possono anche associarsi a Confindustria che potrà accogliere le singole domande solo se l'adesione, anche diretta, è prevista dallo statuto della Federazione di appartenenza e con il consenso della Federazione stessa.

Per un medesimo settore può essere riconosciuta una sola Federazione.

Laddove l'ambito di rappresentanza di una Associazione nazionale di categoria non dovesse rientrare in nessuna Federazione nazionale di settore, la Giunta confederale approva il particolare stato organizzativo della stessa Associazione.

Possono aderire alle Federazioni nazionali di settore anche i soci aggregati e singole Associazioni nazionali di categoria possono partecipare, pro quota, a più Federazioni.

La Giunta confederale, in sede di accoglimento delle domande di adesione di nuove Associazioni nazionali di categoria deve indicare la Federazione nazionale alla quale aderire.

Nel determinare la misura annuale dei contributi, la relativa delibera di cui all'art. 13 prevederà meccanismi premianti per le Associazioni nazionali di categoria che abbiano costituito nell'anno precedente Federazioni nazionali di settore.

Sempre nella delibera contributiva annuale, saranno previste soluzioni specifiche per le Federazioni già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente statuto e saranno definiti meccanismi incentivanti particolari per gli anni successivi a quello della prima costituzione di una nuova Federazione nazionale di settore.

Le Federazioni nazionali di settore esercitano, secondo le modalità previste dai relativi statuti, la rappresentanza e la tutela degli interessi generali delle Associazioni nazionali di categoria che le costituiscono ed assicurano le relative attività di informativa destinate a tutte le altre componenti del sistema.

Esse realizzano sinergie atte a svolgere attività in comune e a contenere i costi associativi complessivi.

Resta affidata ai singoli statuti la definizione dell'assetto federativo ritenuto più funzionale alla realizzazione degli scopi della Federazione.

E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni nazionali di settore che, in analogia con la Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali di cui all'art. 36, può esprimere pareri non vincolanti per concorrere all'approfondimento di tematiche di interesse intersettoriale. Per la convocazione e il funzionamento della Conferenza si applicano le modalità previste dal medesimo art. 36.

Art. 11 – Diritti ed obblighi

I soci effettivi di Confindustria e le altre componenti del sistema hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate alla competenza confederale.

Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa confederale esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, e a vedere attestata la loro appartenenza alla Confederazione.

Per i soci aggregati restano escluse le prestazioni di rappresentanza politica e di assistenza e tutela diretta ed è a loro riconosciuto il solo diritto di elettorato attivo.

I soci effettivi ed aggregati e le altre componenti del sistema sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice etico e la Carta dei valori associativi nonché le deliberazioni assunte dagli organi confederali ai sensi dei successivi articoli.

Art. 12 – Assetto contributivo del sistema

Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività delle diverse componenti cui aderiscono, direttamente o indirettamente.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi sono tenute ad istituire e a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al precedente comma.

Per i gruppi e le imprese multilocalizzate, il finanziamento delle diverse componenti territoriali alle quali aderiscono le singole imprese o unità locali sarà improntato a criteri volti ad armonizzare gli impegni contributivi delle imprese o unità stesse nei confronti di tutte le componenti interessate, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

La quota relativa al finanziamento delle attività di Confindustria è raggugliata ad un importo per addetto uguale per tutte le imprese, siano esse aderenti al sistema territoriale e a quello categoriale o ad uno solo dei due.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi provvedono a concordare con Confindustria le metodologie di riscossione del contributo dovuto da parte delle imprese inquadrate, segnalando i dati a Confindustria stessa per il tramite del Registro delle imprese.

L'accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese ai sensi dei commi precedenti avvengono sulla base di criteri di trasparenza.

Art. 13 – Contributo confederale

L'Associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione una quota di ammissione "una tantum" fissata dalla Giunta.

Essa è inoltre tenuta alla riscossione e trasmissione a Confindustria del contributo annuo versato dalle imprese, ai sensi dell'art. 12.

Tale contributo è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita su proposta della Giunta dall'Assemblea ordinaria dell'anno precedente.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci aggregati sono tenute a corrispondere alla Confederazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Confederazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Alle Associazioni che non sono in regola con quanto previsto dall'art. 12 e dai commi precedenti del presente articolo non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo l'art. 23. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche confederali.

La constatazione dell'inadempienza avviene a cura della Giunta, di norma nella riunione che precede l'Assemblea.

Art. 14 – Sanzioni

Le componenti confederate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto dell'Associazione a partecipare all'Assemblea confederale;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Confederazione;
- c) sospensione dei rappresentanti delle Confindustrie regionali e delle Federazioni nazionali di settore dalla Giunta e dagli altri organi rappresentativi confederali;
- d) sospensione del diritto di effettuare le designazioni di cui all'art. 23 o di partecipare alle stesse;
- e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione;

f) esclusione di cui alla lettera e) dell'articolo successivo.

Le sanzioni di cui al primo comma verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, dalla Giunta in relazione alla gravità dell'inadempimento. Per l'esclusione la Giunta si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. In ogni caso è dato, nei trenta giorni successivi, ricorso ai Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 15 – Cessazione della condizione di socio

La condizione di socio cessa:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per disdetta del rapporto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8;
- c) per recesso, ai sensi dell'art. 48;
- d) per il venir meno nell'Associazione aderente dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- e) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la violazione delle direttive confederali di cui al numero 2 della lettera d) dell'art. 3.

L'accertamento e, per quanto riguarda le lettere d) ed e), le delibere di esclusione competono alla Giunta, la quale si pronuncia col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. E' data facoltà, nei trenta giorni successivi, di ricorso ai Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le modalità della cessazione della condizione di socio e gli effetti contributivi e di inquadramento sulle imprese sono disciplinati dalle disposizioni di regolamento.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 16 – Elencazione degli organi

Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 17 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti.

Ogni Associazione territoriale e nazionale di categoria designa per ciascuna Assemblea un numero massimo di otto delegati scelti fra i propri soci, i quali dispongono congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del contributo confederale annuo corrisposto per conto delle proprie imprese dall'Associazione.

Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:

- fino all'ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione superiore alla metà;
- da 101 volte il contributo minimo e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

La ripartizione dei voti fra i rappresentanti di ciascuna Associazione è stabilita di volta in volta dall'Associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi delegati.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto. Più Associazioni possono delegare le stesse persone; peraltro ad una stessa persona non possono essere date più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio direttivo e della Giunta, i Probiviri e i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto,

salvo non competa loro quali delegati delle Associazioni. All'Assemblea sono invitati ad assistere anche i componenti degli altri organismi previsti dal presente statuto.

I soci aggregati dispongono di un numero di voti rapportato al contributo annuo da essi corrisposto alla Confederazione, attribuiti secondo la tabella di cui al III comma.

Art. 18 – Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, in una data dal 1° marzo al 31 maggio; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano richiesta tante Associazioni che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni.

I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi pagati durante l'esercizio precedente.

Per le Associazioni che aderiscano durante l'anno, i voti saranno inizialmente attribuiti secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dalla Giunta con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti alle associate almeno trenta giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per quanto all'art. 22, lett. e) ed f), può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Art. 20 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutte le associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le associate.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all'art. 19, I comma, è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della Confederazione si applicano i successivi artt. 48 e 49.

Art. 21 – Presidente, Segretario dell’Assemblea e verbale

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

All’inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da segretario e designa due delegati quali scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 22 – Attribuzioni dell’Assemblea

Sono di competenza dell’Assemblea:

- a) l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti fino ad un massimo di nove, di cui uno per il Centro studi ed uno per i problemi del Mezzogiorno; l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente ai sensi del III comma dell’art. 30;
- b) l’approvazione delle conseguenti determinazioni contributive di cui all’art. 13;
- c) l’approvazione, su proposta della Giunta, del bilancio consuntivo annuale;
- d) l’elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili secondo le norme che rispettivamente li riguardano;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 23 - Giunta

Fanno parte di diritto della Giunta gli ex Presidenti della Confederazione, il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti del Consiglio direttivo in carica.

Ne fanno parte, per un biennio, anche gli ex undici Vice Presidenti che non ne siano membri ad altro titolo.

Il Presidente può nominare fino a cinque componenti tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla scadenza del Presidente stesso.

La Giunta è poi composta da:

- a) le rappresentanze territoriali, costituite dai Presidenti delle Confindustrie regionali e per il Trentino-Alto Adige, dai Presidenti delle Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, le Confindustrie regionali e le due predette Associazioni distintamente considerate le cui associate sommino 50.000 e non oltre 150.000 dipendenti nominano un ulteriore membro della Giunta; ne nominano due ove i dipendenti siano più di 150.000 e non oltre 250.000; ne nominano tre ove i dipendenti siano più di 250.000 e non oltre 350.000; ne nominano quattro ove i dipendenti siano

più di 350.000 e non oltre 450.000; ne nominano cinque ove i dipendenti siano più di 450.000 e non oltre 550.000; ne nominano sei ove i dipendenti siano oltre i 550.000;

- b) le rappresentanze di categoria, costituite dai Presidenti delle Federazioni nazionali di settore e da membri aggiunti in numero tale da eguagliare complessivamente i membri di cui alla lettera a). I membri aggiunti sono designati dalle Federazioni nazionali di settore e dalle Associazioni nazionali di categoria non costituite in Federazione nazionale in ragione del numero dei dipendenti delle imprese associate e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- c) i rappresentanti generali, in numero complessivo di ventitre. Ai fini della nomina di venti di essi, il Collegio dei Proviviri di cui all'art. 42, d'intesa con il Presidente in carica e gli ex Presidenti della Confederazione, compone una lista di quaranta candidati e la sottopone, con le modalità stabilite dal regolamento, alla votazione, anche mediante referendum, dei Presidenti delle Associazioni tanto territoriali quanto di categoria. Ciascuno di questi vota per non più di quindici candidati e dispone per ognuno degli eligendi di tanti voti quanti sono quelli spettanti alla Associazione in sede di Assemblea. Restano eletti i venti candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Con le stesse modalità, vengono eletti tre ulteriori rappresentanti generali, scelti su una lista di sei candidati designati dalle Associazioni territoriali del Mezzogiorno; a tal fine queste Associazioni dispongono degli stessi voti loro spettanti in sede di Assemblea e votano per non più di un designando. I Presidenti delle Associazioni territoriali e nazionali di categoria chiamati ad eleggere i tre rappresentanti generali votano per non più di uno dei designati;
- d) i rappresentanti della Piccola industria, in numero di venti, nominati dal Consiglio centrale per la Piccola industria secondo l'art. 39;
- e) otto membri, nominati dal Consiglio centrale dei Giovani imprenditori dell'industria, di cui all'art. 41.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b) il numero dei dipendenti è quello che risulta dal Registro di cui all'art. 3 per le imprese in regola con gli obblighi contributivi di cui all'art. 13.

Art. 24 – Durata della Giunta

La Giunta scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente della Confederazione provoca o sollecita le nomine di cui all'articolo precedente, che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominati all'atto dell'Assemblea.

Non sono immediatamente rieleggibili nella Giunta da parte della medesima istanza i membri che vi siano stati nominati allo stesso titolo tre volte consecutivamente. La disposizione non si applica ai rappresentanti generali e ai membri nominati dal Presidente.

Non sono altresì rieleggibili, per il biennio successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente di Giunta nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Per quanto riguarda le Confindustrie regionali e le Federazioni nazionali di settore, queste sono tenute a prevedere nei loro statuti un conforme periodo di rotazione per i loro Presidenti, membri di diritto della Giunta.

Ove nel corso del biennio di cui al I comma venga a mancare un membro di cui all'art. 23, lettere a), b), d), e), egli è sostituito dall'istanza competente. Venendo a mancare un membro di cui all'art. 23, lettera c), egli è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, con prevalenza, in caso di parità, del più anziano per età. In ogni caso, i membri subentrati secondo il presente comma restano in carica sino alla scadenza della Giunta.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Art. 25 – Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta è convocata dal Presidente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata, sempre con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Art. 26 – Deliberazioni della Giunta

Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Provirvi ed i Revisori contabili.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.

I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 27 – Attribuzioni della Giunta

La Giunta:

- a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 34;
- b) propone all'Assemblea il Presidente;
- c) nei trenta giorni successivi alla proposta di cui alla precedente lettera b) valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione dei nove Vice Presidenti: il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) procede alla nomina di eventuali Vice Presidenti proposti dal Presidente in sedute successive a quella di cui sub c), ai sensi del V comma dell'art. 30;
- e) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti ai sensi dell'art. 31;
- f) nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima dell'azione confederale e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso, ciò anche sulla base delle relazioni che svolgono, almeno una volta all'anno, i Vice Presidenti elettivi e i Presidenti del Consiglio centrale per la Piccola industria e del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori;
- g) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del sistema, nonché per le erogazioni delle prestazioni della Confederazione, anche istituendo, in Italia o all'estero, delegazioni o uffici staccati e definendone funzioni e competenze;
- h) concorre alla nomina del Consiglio direttivo secondo l'art. 28;
- i) approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- l) convoca l'Assemblea a norma dell'art. 19 e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Confederazione che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- m) delibera i regolamenti della Confederazione e di esecuzione dello statuto;
- n) esercita gli altri compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Confederazione;
- o) delibera sull'ammissione dei soci.

Art. 28 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da non più di 32 membri.

Ne fanno parte di diritto, sino a che dura la loro carica:

- il Presidente della Confederazione;
- i nove Vice Presidenti elettivi;
- i due Vice Presidenti di diritto

E' pure membro di diritto del Consiglio direttivo l'ex Presidente della Confederazione che per ultimo ha rivestito la carica.

Ne fanno parte inoltre dieci membri elettivi, nominati dalla Giunta, nell'ambito di una lista proposta dal Collegio dei Probiviri di cui all'art. 42 in numero triplo di quello degli eligendi. Almeno la metà dei candidati proposti deve appartenere alla Giunta in carica.

Ogni membro della Giunta vota per non più di sette candidati.

Lo stesso Collegio propone alla Giunta, sentito il Consiglio centrale per la Piccola industria una seconda lista di candidati, composta di sei nominativi di piccoli industriali, fra i quali la Giunta elegge due ulteriori consiglieri. Ogni membro della Giunta vota per non più di due candidati.

La Giunta elegge altri due membri del Consiglio, proposti dal Presidente fra le più significative realtà aziendali e/o associative, nonché ulteriori due membri del Consiglio, proposti dal Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio centrale per la Piccola industria, fra gli imprenditori medi o piccoli facenti parte a qualunque titolo della Giunta stessa.

Qualora nella composizione del Consiglio direttivo non figurassero almeno due componenti, espressione delle Associazioni meridionali, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente, coopterà un membro scelto in una rosa di quattro imprenditori indicati dalle Confindustrie regionali meridionali.

Analogamente, qualora nella composizione del Consiglio direttivo non figurassero almeno un componente espressione delle Federazioni nazionali di settore e uno espressione delle Confindustrie regionali, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente, coopterà fino a due consiglieri scelti fra i Presidenti delle Federazioni nazionali di settore e delle Confindustrie regionali allo scopo di assicurare le presenze suddette.

Il Consiglio direttivo potrà attribuire, su proposta del Presidente, a singoli Consiglieri, specifici e temporanei incarichi.

I membri elettivi durano in carica due anni e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive, osservati per quanto possibile i precedenti commi del presente articolo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi al titolo elettivo previsto dal IV comma del presente articolo.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale, il Vice Direttore generale, ove nominato, nonché, per le materie di rispettiva competenza, i Direttori di primo riporto che ad essi direttamente riferiscono.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno dodici membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio direttivo stesso anche fuori del proprio seno.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

I lavori del Consiglio direttivo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine della Confederazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività della Confederazione e ne controlla i risultati;
- c) delibera, su proposta del Direttore generale, lo schema delle funzioni strategiche di attività che Confindustria deve presidiare;
- d) nomina e revoca il Direttore generale e delibera, su proposta dello stesso, la nomina e la revoca dell'eventuale Vice Direttore generale, nonché dei Direttori di primo riporto che a loro direttamente riferiscono;
- e) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- f) su proposta del Presidente, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta, secondo gli artt. 46 e 47;
- g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
- h) per assicurare la tempestività d'intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera f) dell'art. 27, attribuite in via normale alla Giunta per l'attuazione del programma, comunque con successiva ratifica della Giunta stessa.

Art. 30 - Presidente

Il Presidente della Confederazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, la Commissione di designazione di cui all'art. 34 sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto quelle candidature che siano appoggiate per iscritto dal 15% del complesso dei voti assembleari.

Entro i trenta giorni successivi alla designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, di cui uno per il Centro studi ed uno per i problemi del Mezzogiorno, fino ad un massimo di nove. La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, entro i successivi trenta giorni, deve essere costituita una nuova Commissione di designazione.

Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti in carica non raggiunga quello massimo previsto dall'art. 31, può, inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre all'approvazione della Giunta nuove nomine.

La carica di Presidente confederale è riservata a tutti i rappresentanti delle imprese aderenti al sistema organizzativo, con esclusione di quelli di cui al IV comma dell'art. 4, se l'adesione al sistema è successiva alla data di approvazione del presente statuto.

Il Presidente, dura in carica per un quadriennio, dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato sino alla data dell'Assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno pari successivo.

Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo; al coordinamento dell'attività della Confederazione; alla amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti eletti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 31 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Confindustria, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

A tal fine, l'Assemblea che provvede all'elezione del Presidente e quella che si tiene nel primo anno pari successivo eleggono, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta, il Vice Presidente per il Centro studi e quello per i problemi del Mezzogiorno – scelto nell'ambito di una rosa di quattro imprenditori indicati dalle Confindustrie regionali meridionali – nonché un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo complessivo di nove, che durano in carica un biennio.

Ai Vice Presidenti sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta, e in coerenza con le funzioni strategiche di attività, che Confindustria deve presidiare, deliberate dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria svolta in anno pari.

I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Sono Vice Presidenti di diritto della Confederazione il Presidente del Consiglio centrale per la Piccola industria ed il Presidente del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori dell'industria. Essi scadono con il venir meno della loro carica.

Ai due Vice Presidenti di diritto sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta.

Art. 32 – Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività confederali è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Qualora non siano stati nominati tutti i Vice Presidenti, previsti dal precedente articolo, in sostituzione degli stessi possono far parte del Comitato di Presidenza fino a due componenti cooptati dal Comitato di Presidenza fra i membri del Consiglio direttivo.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Art. 33 – Comitati tecnici

Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, la Giunta, su proposta del Consiglio direttivo, istituisce ogni due anni Comitati tecnici in funzione del programma approvato dall'Assemblea.

Spetta ai Comitati tecnici la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre agli organi confederali che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l'approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.

Sulla base dello specifico regolamento, sono inoltre assegnate competenze particolari ai Comitati tecnici, costituiti rispettivamente per la materia sindacale e organizzativa.

La Presidenza dei Comitati tecnici è affidata ai Vice Presidenti.

Spetta al Presidente confederale la nomina dei Presidenti di Comitati tecnici eventualmente costituiti per tematiche di carattere trasversale o per problematiche specifiche.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, i componenti dei Comitati, fino ad un massimo di venticinque, sono nominati dal Presidente confederale, su proposta del Presidente di ogni singolo Comitato, e scelti tra i rappresentanti delle imprese associate al sistema confederale.

Sette componenti su venticinque sono nominati su proposta del Consiglio centrale per la Piccola industria ed uno su proposta del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori.

I Comitati tecnici possono articolarsi in Commissioni di lavoro a durata variabile in base agli obiettivi assegnati e con un numero di componenti determinato dal Presidente del Comitato tecnico di riferimento.

Per le modalità di funzionamento dei Comitati tecnici trovano applicazione le disposizioni dello specifico regolamento.

Art. 34 – Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei soci per l'elezione del Presidente confederale.

A tal fine, nel mese di gennaio dell'anno di rinnovo, gli ex Presidenti della Confederazione insieme al Presidente confederale formano, a maggioranza dei presenti, una rosa di nove nominativi, da sottoporre alla Giunta confederale.

La rosa definitiva deve essere comunicata al Segretario della Giunta il giorno precedente il voto; di essa possono far parte rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in carica di un'organizzazione confederata.

La Giunta vota a scrutinio segreto, con un massimo di due preferenze, ed elegge i tre componenti della Commissione di designazione che deve esaurire il suo mandato nei 45 giorni successivi a quello dell'elezione, con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.

Art. 35 – Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti delle organizzazioni confederate è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della Giunta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta è la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra Confindustria e le altre componenti del sistema; in tale quadro:

- esamina con la Presidenza confederale lo sviluppo dei programmi a breve termine;
- riferisce alla Presidenza sulla evoluzione delle istanze della base sui problemi di generale interesse del sistema;
- coordina e armonizza, con particolare riferimento alle iniziative verso l'esterno, le azioni a breve termine.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Confederazione.

Partecipano alla Consulta anche i Direttori o Segretari delle organizzazioni di cui al I comma del presente articolo nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della Confederazione per le materie di loro competenza in discussione.

La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

Art. 36 – Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali

Almeno tre volte all'anno viene convocata dal Presidente la Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Conferenza esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui problemi di carattere o di interesse regionale. Può inoltre esprimere parere su altre problematiche. Svolge infine una funzione di coordinamento e di interazione dell'attività delle Confindustrie regionali.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Confederazione o dal Vice Presidente responsabile.

Hanno diritto di partecipare alla Conferenza anche i Presidenti delle Federazioni nazionali di settore.

Alla Conferenza partecipano anche i Direttori e segretari delle organizzazioni interessate, nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della Confederazione per le materie di loro competenza in discussione.

Possono essere invitate, da chi presiede, persone esperte nelle materie da trattare.

Art. 37 – Centro studi

Il Centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi della Confederazione, un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa a dare alla Confederazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Confederazione su particolari argomenti ad esso sottoposti; inoltre, propone ed elabora le linee della attività culturale della Confederazione.

Al Centro studi è preposto un Vice Presidente.

Il Centro studi si avvale di un Comitato scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio direttivo su proposta del Vice Presidente di cui al comma precedente.

Il Comitato scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la metodologia dei piani di ricerca.

La struttura, la composizione ed il funzionamento del Centro studi sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

Il Vice Presidente preposto al Centro studi svolge, almeno una volta all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi del Centro stesso.

Art. 38 – Direttore generale

Il Direttore generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività confederali.

E' responsabile del funzionamento della struttura di Confindustria e sovrintende a tutta l'attività della stessa.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di Confindustria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Consiglio direttivo l'articolazione delle funzioni strategiche e la nomina o la revoca dell'eventuale Vice Direttore generale e dei Direttori di primo riporto.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione dei Direttori di primo riporto.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali di Confindustria.

Art. 39 – Consiglio centrale e Comitato di Presidenza per la Piccola industria

Il Consiglio centrale per la Piccola industria esamina, in seno alla Confederazione, i problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali.

Attribuzioni e modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio centrale sono disciplinati dall'apposito regolamento confederale approvato dalla Giunta.

Il Consiglio centrale è composto dai Presidenti dei Comitati regionali Piccola industria e, per il Trentino-Alto Adige, dei Comitati provinciali delle Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, da diciannove componenti aggiuntivi, nominati utilizzando i

meccanismi di cui all'art.23 lett. b), dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica e da tre ulteriori componenti scelti dal Presidente in carica.

Il Consiglio centrale elegge, con le modalità previste dallo specifico regolamento, un Presidente, che è Vice Presidente di diritto della Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta, fino a quattro Vice Presidenti ed un numero variabile di Consiglieri incaricati.

Il Consiglio centrale nomina, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma e osservando, per quanto possibile, un criterio di equa rappresentanza regionale, i venti membri della Giunta di cui all'art. 23, lett. d).

Il Consiglio centrale propone al Consiglio direttivo i nominativi dei rappresentanti della Piccola industria ai fini dell'art. 29, lett. e).

Esso è convocato dal proprio Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio centrale svolge, almeno una volta all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi di cui al presente articolo.

Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati, insieme ai rappresentanti della Piccola industria di cui all'art. 28 nel Consiglio direttivo confederale, costituiscono il Comitato di Presidenza le cui attribuzioni sono definite dallo specifico regolamento confederale.

Allo stesso regolamento spetta la definizione organizzativa dell'impresa di minori dimensioni, nonché dei criteri di elezione dei componenti della Giunta confederale in rappresentanza specifica della Piccola industria.

L'organizzazione territoriale della Piccola industria è articolata su Comitati provinciali e regionali ai quali saranno affidate deleghe su temi specifici.

Art. 40 – Commissione nazionale e Comitato centrale per il Mezzogiorno

La Commissione nazionale per il Mezzogiorno propone gli indirizzi generali per l'attività della Confederazione e per il coordinamento dei suoi settori di attività, relativamente ai problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Commissione nazionale è composta dal Vice Presidente per i problemi del Mezzogiorno, che la presiede, e da cinquanta membri di cui:

- venticinque nominati, nei modi stabiliti dal regolamento, dalle Associazioni territoriali site negli ambiti di operatività delle leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno;
- venti nominati dai Comitati tecnici di cui all'art. 33;
- cinque dal Comitato scientifico del Centro studi di cui all'art. 37.

La Commissione nazionale per il Mezzogiorno è convocata almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Essa resta in carica due anni. Il suo funzionamento e la sua attività sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

L'elaborazione delle direttive formulate dalla Commissione nazionale e le iniziative opportune per la promozione ed il coordinamento di cui al I comma del presente articolo spettano al Comitato centrale per il Mezzogiorno.

Esso è composto dal Vice Presidente per i problemi del Mezzogiorno, che lo presiede, e da altri sei membri, nominati dal Consiglio direttivo della Confederazione su proposta dello stesso Vice Presidente. Almeno tre di questi membri debbono essere scelti in seno alla Commissione nazionale.

Il Comitato centrale per il Mezzogiorno scade con la scadenza della Commissione nazionale; si riunisce ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Alle sedute della Commissione nazionale e del Comitato centrale possono assistere eventuali esperti invitati dal Presidente.

Il Vice Presidente per i problemi del Mezzogiorno svolge, almeno una volta all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di cui al presente articolo.

Art. 41 - Consiglio nazionale e Consiglio centrale dei giovani imprenditori dell'industria

Nell'ambito della Confederazione sono costituiti il Consiglio nazionale ed il Consiglio centrale dei Giovani imprenditori dell'industria.

La composizione ed il funzionamento di tali Consigli sono disciplinati da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio e soggetto all'approvazione della Giunta.

Il Consiglio nazionale:

- a) indica le direttive dell'azione del Consiglio centrale;
- b) delibera sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio centrale e da ogni membro del Consiglio nazionale;
- c) delibera sulle modifiche di regolamento del Consiglio nazionale e del Consiglio centrale, modifiche da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta confederale;
- d) elegge il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio centrale;
- e) elegge quindici membri del Consiglio centrale secondo l'apposito regolamento.

Il Consiglio centrale:

- a) coordina le attività dei gruppi costituiti presso le Associazioni territoriali e le Confindustrie regionali, sui quali si articola la struttura dei Giovani imprenditori dell'industria;
- b) esamina, anche istituendo Commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti i Giovani imprenditori dell'industria per il miglior inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese. Sottopone agli organi della Confederazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo; mantiene contatti

- con simili organismi, sia nazionali sia stranieri, ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere nella sua attività;
- c) nomina gli otto membri della Giunta di cui all'art. 23, lett. e).

Il Presidente dei Consigli è Vice Presidente di diritto della Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta secondo le disposizioni del presente statuto.

Egli, almeno una volta all'anno, svolge alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di cui al presente articolo.

Art. 42 – Probiviri

L'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, quindici Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di dieci preferenze nell'ambito di una lista di almeno venti candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente confederale invita i Presidenti delle organizzazioni confederate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'organizzazione confederata e con tutte le altre cariche di Confindustria.

Per l'elezione può essere adottata la procedura per l'elezione dei rappresentanti generali nella Giunta confederale di cui alla lett. c) dell'art. 23.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i quindici Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i quindici Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i quindici Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nell'apposito regolamento.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente confederale entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

I Probiviri di Confindustria possono inoltre essere aditi in sede di appello dalla parte rimasta soccombente per il riesame di una controversia decisa in primo grado dai Probiviri di una organizzazione confederata.

Trovano applicazione le norme per la costituzione del collegio e le disposizioni procedurali per la decisione di cui ai precedenti commi.

Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il collegio arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

L'interpretazione del presente statuto, del Codice etico e della Carta dei valori associativi, nonché di ogni altra norma regolativa del sistema è di esclusiva competenza dei Probiviri di Confindustria

I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva del sistema per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente statuto, al Codice etico e alla Carta dei valori associativi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, la decadenza dalle cariche del sistema confederale può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Collegi dei Probiviri delle componenti del sistema debbono comunicare le questioni loro demandate, potendo altresì richiedere elementi di orientamento per la risoluzione delle stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i quindici Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, cinque Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari, nonché quelle previste dagli artt. 23 e 28 del presente statuto.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza di almeno tre Probiviri.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti dieci Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

Contro eventuali sanzioni disciplinari, il destinatario delle stesse può ricorrere ad un Giurì d'onore, formato da due componenti nominati dalle parti interessate, e da un terzo nominato d'intesa tra le parti stesse; in caso di dissenso, tale nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Roma.

Non possono essere nominati componenti di tale Giurì i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Giurì giudica secondo equità ed emana un lodo irrituale, che non è impugnabile.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 43 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, cinque Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

E' Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Almeno due dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista di almeno dieci candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente confederale invita i Presidenti delle organizzazioni confederate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un'organizzazione confederata e con tutte le altre cariche di Confindustria.

Per l'elezione può essere adottata la procedura per l'elezione dei rappresentanti generali nella Giunta confederale di cui alla lett. c) dell'art. 23.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 44 – Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche confederali sono riservate, come da regolamento, ai rappresentanti delle imprese appartenenti al sistema.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente confederali non sono cumulabili con alcuna altra carica del sistema.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Agli effetti delle disposizioni del presente statuto si intendono ricoprire cariche associative tutti i membri dei Consigli direttivi e delle Giunte delle diverse componenti del sistema.

TITOLO IV - IL FONDO COMUNE, IL BILANCIO PREVENTIVO E IL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 45 – Fondo comune

Il fondo comune della Confederazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art.13;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 46 – Bilancio preventivo

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione della Giunta confederale insieme alla relazione di cui all'art. 29, lett. f).

Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Qualora il bilancio preventivo comporti variazioni alle determinazioni dell'Assemblea di cui all'art. 22, lett. b), esso viene proposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea confederale.

Art. 47 – Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta e a quella del Collegio dei Revisori contabili.

Ai fini delle deliberazioni della Giunta, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio direttivo che dà conto dell'andamento complessivo della Confederazione, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio di Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

La Giunta deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso la Confederazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associazioni aderenti possano ivi prenderne visione.

TITOLO V - LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 48 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Associate.

In casi particolari la Giunta può sottoporre alle Associate, mediante referendum fra le stesse, da effettuare nelle forme stabilite dal regolamento, le modificazioni dello statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 49 – Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

Con la maggioranza di cui all'art. 48, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I

Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto è affidato al Comitato tecnico per i problemi organizzativi di cui all'art. 33 il compito di operare una verifica sui nuovi soggetti organizzativi e sui nuovi meccanismi associativi approvati dall'Assemblea straordinaria del 12 dicembre 2002.

Nei successivi 12 mesi lo stesso Comitato deve sottoporre all'approvazione della Giunta le eventuali modifiche ritenute necessarie: il tutto per la definitiva deliberazione dell'Assemblea.

II

Sempre allo stesso Comitato spetta la formulazione di un nuovo, possibile assetto degli organi confederali, alla luce della verifica di cui all'articolo precedente e dei relativi effetti sull'assetto stesso.

Per l'approvazione trova applicazione il II comma della precedente norma.

III

E' altresì compito del Comitato di cui alle norme precedenti la redazione dei regolamenti di attuazione del presente statuto che devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

IV

Spetta all'Assemblea confederale, in sede di approvazione delle delibere contributive annuali, proseguire il processo di riequilibrio degli oneri contributivi verso Confindustria da parte delle Associazioni territoriali e delle Associazioni nazionali di categoria.

V

Per garantire il migliore e più omogeneo funzionamento delle nuove Confindustrie regionali su tutto il territorio nazionale è istituito, in via sperimentale per 24 mesi, un Fondo speciale di sostegno il cui ammontare viene determinato annualmente nella delibera di cui all'art. 13.

Scopo del Fondo è quello di assicurare un efficace presidio delle nuove competenze assegnate alle Regioni e di supportare le relative azioni di rappresentanza e di tutela esercitate dalle Confindustrie regionali. Il finanziamento avviene su progetti e attività specifiche, anche attraverso l'erogazione da parte di Confindustria di servizi specialistici.

La misura degli interventi è determinata dal Consiglio direttivo.

VI

Nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore del presente statuto le Associazioni nazionali di categoria devono realizzare quanto previsto dal comma II dell'art. 10.

Spetta alla Giunta confederale operare una verifica nel termine intermedio di 18 mesi e promuovere le formule federative non ancora realizzate.

VII

Fatto salvo quanto previsto dalle successive norme, il presente statuto entra in vigore dal 12 dicembre 2002, data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

VIII

La nuova composizione dei Comitati tecnici di cui all'art. 33 trova applicazione a far data dall'Assemblea del 2004.

IX

Le nuove modalità elettive e di composizione previste dagli artt. 42 e 43 trovano applicazione a far data dall'Assemblea del 2003 che procederà alla ricostituzione dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori contabili.